



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/57-1 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 348

del 20 luglio 2018

Prot. Gen. n. 66366

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 04 luglio 2018 è pervenuta la nota n.60306 con cui l’A.S.D. Mare Nostrum 2000, in occasione del 10° Palio Marinaro dei “Tre Porti”, chiede di riservare otto posti auto per gli equipaggi impegnati nell’evento presso il parcheggio a monte di viale della Vittoria;
- **PRESO ATTO** che nella medesima nota l’Associazione chiede la riserva dei posti per il giorno 29 luglio 2018 dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento citato al punto precedente, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare, istituendo la disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato mare dell’area di parcheggio a monte di viale della Vittoria per un totale di otto posti auto, da riservare ai veicoli degli equipaggi che parteciperanno all’evento;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire la regolare esecuzione della cerimonia di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

## ORDINA

dalle ore **08:00** alle ore **20:00** del giorno **29 luglio 2018** in,

**AREA DI PARCHEGGIO**, sita a monte di viale della Vittoria, con accesso fronte via Stegher, per i primi otto stalli di sosta per autoveicoli posti sul lato mare a partire dal cancello pedonale della stazione FS:

- l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli degli equipaggi impegnati nell’evento del Palio marinaro dei “Tre Porti” (tali veicoli dovranno esporre in modo chiaro e visibile sulla parte anteriore del veicolo apposito contrassegno rilasciato dall’A.S.D. Mare Nostrum 2000, contrassegno che dovrà essere trasmesso preventivamente al Comando di P.L., necessario per l’identificazione dei veicoli autorizzati alla sosta).

**La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione della manifestazione per una qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L..**

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. CSP s.r.l.:
    - servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
    - servizio rimozioni per i provvedimenti di propria competenza
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - all'A.S.D. Mare Nostrum 2000 per le proprie competenze;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*